

Del.Cons.Pres.giust.trib.

15-6-1999

Approvazione del regolamento per il procedimento disciplinare nei confronti dei componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 1° luglio 1999, n. 152.

Epigrafe

Premessa

Sezione I - Vigilanza sui giudici tributari

Art. 1

Sezione II - Disciplina dei giudici tributari

Art. 2 - Disposizione generale.

Art. 3 - Responsabilità disciplinare.

Art. 4

Art. 5 - Ammonimento.

Art. 6 - Censura.

Art. 7 - Sospensione dalle funzioni.

Art. 8 - Rimozione dall'incarico.

Sezione III - Procedimento disciplinare

Art. 9 - Promuovimento dell'azione disciplinare.

Art. 10 - Decadenza dell'azione disciplinare.

Art. 11 - Rapporti tra il procedimento e giudizio civile e penale.

Art. 11-bis - Esonero temporaneo del giudice tributario dall'esercizio delle funzioni. - (legge 27 marzo 2001, n. 97, art. 3)

Art. 12 - Effetti disciplinari dei giudicati penali.

Art. 13 - Sospensione facoltativa del giudice tributario sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 14 - Sospensione obbligatoria e facoltativa del giudice tributario sottoposto a procedimento penale o di prevenzione.

Art. 15 - Computo dei periodi di sospensione e corresponsione degli arretrati al giudice sospeso.

Art. 16 - Accertamenti preliminari e istruttoria del procedimento disciplinare.

Art. 17 - Dibattimento.

Art. 18 - Decisione disciplinare.

Art. 19 - Applicazione di sanzione disciplinare.

Art. 20 - Revisione del provvedimento disciplinare.

Art. 21 - Estinzione del procedimento disciplinare.

Art. 22 - Disposizioni finali.

Del.Cons.Pres.giust.trib. 15 giugno 1999 ⁽¹⁾.

Approvazione del regolamento per il procedimento disciplinare nei confronti dei componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 1° luglio 1999, n. 152.

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Visto l'art. 24, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

Visti gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

Visto l'art. 29 del proprio regolamento interno approvato nella seduta del 7 gennaio 1997 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1997;

Nella seduta del 15 giugno 1999;

Ha deliberato di approvare il seguente regolamento per il procedimento disciplinare nei confronti dei giudici tributari

Sezione I - Vigilanza sui giudici tributari

Art. 1

(art. 15, comma 1 e art. 24, comma 2 del [decreto legislativo n. 545/1992](#))

Il Consiglio di presidenza vigila sul funzionamento delle commissioni tributarie e può disporre le ispezioni affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti e comunque in ordine a fatti suscettibili di valutazione disciplinari provvede ai sensi dell'art. 23 del regolamento interno.

Il presidente di ciascuna commissione tributaria esercita la vigilanza sugli altri componenti e sull'andamento dei servizi di segreteria.

Il presidente di ciascuna commissione tributaria regionale esercita la vigilanza sull'attività delle Commissioni tributarie provinciali aventi sede nella circoscrizione della stessa e sui loro componenti.

Sezione II - Disciplina dei giudici tributari

Art. 2

Disposizione generale.

(cfr. anche art. 17, del regio decreto n. 511/1946)

I giudici tributari non possono essere sottoposti a sanzioni disciplinari se non nei casi e nelle forme previsti dagli [articoli 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545](#), nonché dalle disposizioni sul procedimento disciplinare vigente per i magistrati ordinari in quanto compatibili.

Art. 3
Responsabilità disciplinare.

(art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 545/1992)

A norma dell'art. 15 del decreto legislativo n. 545/92, il giudice tributario che ponga in essere comportamenti non conformi ai doveri o alla dignità del proprio ufficio è sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 4

(art. 15 del decreto legislativo n. 545/1992)

Le sanzioni disciplinari sono:

- a) l'ammonimento;
- b) la censura;
- c) la sospensione dalle funzioni;
- d) la rimozione dall'incarico.

Le sanzioni disciplinari sono applicate nel corso o all'esito del procedimento disciplinare regolato dall'art. 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, nonché dalle disposizioni vigenti per i magistrati ordinari in quanto compatibili.

Art. 5
Ammonimento.

La sanzione dell'ammonimento viene irrogata per lievi trasgressioni.

Art. 6
Censura.

La sanzione della censura viene irrogata:

a) per il mancato deposito di una decisione dopo un primo ammonimento riportato per analoga condotta;

b) per recidiva in altre lievi trasgressioni dopo che è stata irrogata la sanzione dell'ammonimento.

Art. 7
Sospensione dalle funzioni.

La sanzione della sospensione dalle funzioni viene irrogata:

a) per tardivo deposito più di tre volte in un anno delle decisioni dopo la scadenza dell'ulteriore termine fissato per iscritto dal presidente della commissione.

b) per omissione da parte del presidente di sezione di convocazione del collegio giudicante per un periodo superiore ad un mese senza giustificato motivo;

c) per la mancata fissazione per più di tre volte da parte di un presidente di commissione dell'ulteriore termine per il deposito tardivo di sentenze;

d) per contegno scorretto nell'ambito della sezione, del collegio giudicante o verso il pubblico;

e) per inosservanza non lieve di altri doveri dell'incarico.

La sospensione dalle funzioni è inflitta per un periodo non inferiore a tre e non superiore a sei mesi. Essa comporta anche la perdita del compenso fisso.

Art. 8

Rimozione dall'incarico.

La sanzione della rimozione dall'incarico è inflitta nei casi di recidiva in trasgressioni punibili con la sospensione dalle funzioni.

Il giudice tributario rimosso dall'incarico non può essere nuovamente nominato.

Sezione III - Procedimento disciplinare

Art. 9

Promuovimento dell'azione disciplinare.

Il procedimento disciplinare è promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal presidente della commissione tributaria regionale nella cui circoscrizione presta servizio l'incolpato, mediante richiesta al Consiglio di presidenza.

La delibera del Consiglio di presidenza, ai sensi dell'[art. 16, terzo comma, decreto legislativo n. 545/1992](#), contiene l'indicazione dei fatti addebitati e l'invito a presentare le proprie giustificazioni entro trenta giorni dalla sua comunicazione che determina a tutti gli effetti l'inizio del procedimento disciplinare ai fini della decorrenza dei termini di cui al successivo art. 10.

Gli atti istruttori di cui al comma 3, dell'[art. 16, del decreto legislativo n. 545/1992](#) non preceduti dalla comunicazione all'incolpato sono nulli ma la nullità non può essere più rilevata se non è dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine di cinque giorni dalla comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti al Consiglio di presidenza e che reca espresso avvertimento circa tale onere ([art. 59, ottavo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 916/1958](#) mod. dall'[art. 12, della legge 3 gennaio 1981, n. 1](#)).

Ove il Consiglio di presidenza ravvisi fatti nuovi o diversi da quelli addebitati all'incolpato dispone, senza pronunziarsi sul merito di essi, la trasmissione di copia degli atti ai titolari dell'azione disciplinare per le determinazioni di competenza.

Art. 10

Decadenza dell'azione disciplinare.

(cfr. art. 59 del *D.P.R. n. 916/1958* sostituito dall'art. 12 della *legge n. 1/1981*)

L'azione disciplinare non può più essere promossa dopo un anno dal giorno in cui il Presidente del Consiglio dei Ministri e il presidente della commissione tributaria regionale hanno avuto notizia del fatto disciplinarmente rilevante.

Il presidente del Consiglio di presidenza, trascorso il termine di trenta giorni spettante all'incolpato per la presentazione delle sue giustificazioni e conclusa l'eventuale istruttoria fissa, la data di discussione davanti al Consiglio. Il relativo decreto è comunicato all'incolpato, almeno quaranta giorni prima della data della discussione. Tale comunicazione deve essere effettuata entro un anno dall'inizio del procedimento e la decisione deve essere pronunciata entro i successivi due anni. Se i termini non sono osservati, il procedimento si estingue, sempre che l'incolpato vi consenta.

Il corso dei termini suindicati è sospeso se per il medesimo fatto viene iniziata l'azione penale e riprende a decorrere dal giorno in cui è pronunciata la sentenza o il decreto penale irrevocabile. Il corso dei termini è altresì sospeso durante il tempo in cui l'incolpato è sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici, ovvero durante il tempo in cui il procedimento è rinviato a richiesta dell'incolpato o dal suo difensore.

Art. 11

Rapporti tra il procedimento e giudizio civile e penale.

(cfr. art. 28 del regio decreto-legge n. 511/1946)

Il procedimento disciplinare è promosso indipendentemente dall'azione civile o penale che procede dal medesimo fatto od anche se il procedimento civile o penale è in corso.

Nel caso in cui il giudice tributario sia sottoposto a processo penale, l'azione disciplinare è sospesa fino a che non sia pronunciata sentenza di non luogo a procedere inoppugnabile ovvero sentenza o decreto penale irrevocabili.

Art. 11-bis

*Esonero temporaneo del giudice tributario dall'esercizio delle funzioni.
(legge 27 marzo 2001, n. 97, art. 3)*

Il giudice tributario nei cui confronti è disposto il giudizio per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 320 del codice penale e dall'art. 3 della [legge 9 dicembre 1941, n. 1383](#), è temporaneamente esonerato dalle funzioni conservando il diritto al compenso fisso. Il provvedimento di esonero temporaneo perde efficacia se per il fatto è pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorsi cinque anni dalla sua adozione, sempre che non sia intervenuta sentenza di condanna definitiva ⁽²⁾.

(2) Articolo aggiunto dalla Del.Cons.Pres.giust.trib. 19 giugno 2001.

Art. 12

Effetti disciplinari dei giudicati penali.

(cfr. art. 29 del regio decreto-legge n. 511/1946)

Nel procedimento disciplinare fa sempre stato l'accertamento dei fatti che formarono oggetto del giudizio penale risultanti dalla sentenza irrevocabile. In ogni caso è dichiarata la decadenza del giudice tributario, che abbia riportato una condanna, anche se pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., o sia stato sottoposto ad una misura di prevenzione o di sicurezza previste dall'art. 7, [lettera c\)](#), [decreto legislativo n. 545/1992](#).

Deve essere in ogni caso sottoposto a procedimento disciplinare il giudice tributario che, imputato di delitto comune non colposo o di contravvenzione punibile con pena detentiva o per reato tributario sia stato prosciolto ai sensi dell'art. 53, secondo comma c.p.p. o per una causa estintiva del reato ovvero per improponibilità o improseguibilità dell'azione penale.

Art. 13

Sospensione facoltativa del giudice tributario sottoposto a procedimento disciplinare.

(cfr. art. 30 del regio decreto-legge n. 511/1946)

All'inizio o nel corso del procedimento disciplinare, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, su richiesta dei titolari dell'azione disciplinare sentito l'incolpato, disporre la sospensione provvisoria dall'incarico.

Art. 14

Sospensione obbligatoria e facoltativa del giudice tributario sottoposto a procedimento penale o di prevenzione.

(cfr. art. 31 del regio decreto n. 511/1946 e legge 9 marzo 1990, n. 55, come modificata dalla [legge 18 gennaio 1992, n. 16](#)).

Il giudice tributario è sospeso di diritto dall'incarico e dal compenso fisso quando:

a) nei suoi confronti è emessa ordinanza cautelare custodiale tranne se questa è annullata per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza;

b) riporta condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'art. 416-*bis* del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), o uno dei delitti di cui all'art. 73 del citato testo unico, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti o per delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

c) riporta condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-*bis* (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-*ter* (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale e dall'art. 3 della [legge 9 dicembre 1941, n. 1383](#) ⁽³⁾;

d) è condannato con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado confermata in appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con

violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera *b*);

e) è condannato con sentenza primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) nei suoi confronti è applicato, anche se con provvedimento non ancora irrevocabile, una misura giurisdizionale di prevenzione, in quanto indiziato di appartenere ad una delle associazioni di cui all'*art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575*, come sostituito dall'*art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646*.

Il giudice tributario sottoposto a processo penale per uno dei reati previsti dall'*art. 7, lettera c) del decreto legislativo n. 545/1992* o nei cui confronti sia stata richiesta l'applicazione di una misura di prevenzione o di sicurezza può, con deliberazione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, su richiesta dei titolari dell'azione disciplinare, essere provvisoriamente sospeso dall'incarico e dal compenso fisso.

Quando vi sia stata sospensione dall'incarico, la stessa conserva efficacia, se non revocata per un periodo di tempo comunque non superiore ad anni cinque. Decorso tale termine la sospensione è revocata di diritto.

In deroga a quanto stabilito nei due commi precedenti, per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317 318, 319, 319-ter, 320 del codice penale, e dall'*art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383*, la sospensione disposta a seguito di condanna perde efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato ⁽⁴⁾.

(3) Lettera così modificata dalla Del.Cons.Pres.giust.trib. 19 giugno 2001.

(4) Comma aggiunto dalla Del.Cons.Pres.giust.trib. 19 giugno 2001.

Art. 15

Computo dei periodi di sospensione e corresponsione degli arretrati al giudice sospeso.

Quando l'incolpato è condannato alla sanzione della sospensione delle funzioni va detratto ai fini dell'esecuzione, il periodo della sospensione obbligatoria o facoltativa allo stesso eventualmente irrogata.

Quando l'incolpato è con decisione definitiva assolto o condannato a sanzione diversa dalla rimozione cessa di diritto la sospensione provvisoria eventualmente disposta e gli sono corrisposti gli emolumenti fissi non percepiti (art. 36 del regio decreto n. 511/1946).

Art. 16

Accertamenti preliminari e istruttoria del procedimento disciplinare.

Il Consiglio di presidenza, nel termine di dieci giorni dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare da parte di uno dei titolari dell'azione disciplinare di cui al primo comma dell'art. 9, affida ad un suo componente l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari da svolgersi entro trenta giorni.

Il Consiglio di presidenza, sulla base delle risultanze emerse provvede a contestare i fatti all'incolpato con invito a presentare entro trenta giorni le sue giustificazioni, a seguito delle quali, se non ritiene di archiviare gli atti, incarica un proprio componente di procedere se necessario, all'istruttoria, che deve essere conclusa entro i successivi novanta giorni col deposito degli atti relativi presso la segreteria.

Della deliberazione di archiviazione ovvero di quella di incarico per l'istruttoria deve essere data immediata comunicazione all'incolpato.

Art. 17

Dibattimento.

Il presidente del Consiglio di presidenza, trascorso comunque il termine per l'istruttoria e comunque non oltre un anno dall'inizio del procedimento emette e fa comunicare all'incolpato il decreto che fissa la data della discussione. Il decreto è comunicato all'interessato almeno quaranta giorni prima, con l'avvertenza che può prendere visione ed estrarre copia degli atti, e depositare le sue difese non oltre dieci giorni liberi prima della discussione e può farsi assistere da altro componente di commissione tributaria.

Nella seduta fissata per la discussione il componente del Consiglio di presidenza che ha proceduto all'eventuale istruttoria o in mancanza di questa, il componente nominato relatore svolge la relazione.

L'incolpato e il componente di commissione tributaria che lo assiste hanno per ultimi la parola.

Qualora l'incolpato dichiari di volersi avvalere dell'assistenza di un altro componente di commissione tributaria e di non averlo reperito il Consiglio di presidenza lo designa d'ufficio.

La seduta si svolge in pubblica udienza; se i fatti oggetto dell'incolpazione non riguardano l'esercizio della funzione giudiziaria ovvero se ricorrono esigenze di tutela del diritto di terzi o della credibilità della funzione giurisdizionale con riferimento ai fatti contestati all'ufficio che l'incolpato occupa, il Consiglio di presidenza può disporre che la seduta si svolga a porte chiuse (ult. c., [art. 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195](#), aggiunto dall'[art. 1 della legge 12 aprile 1990, n. 74](#)).

Art. 18

Decisione disciplinare.

Conclusa la discussione, il Consiglio di presidenza delibera immediatamente in seduta segreta.

Il personale di segreteria non assiste alla deliberazione.

Depositata la motivazione, la decisione è comunicata all'incolpato, ai titolari dell'azione disciplinare ed al Ministro delle finanze per il provvedimento di cui al successivo art. 19.

Art. 19

Applicazione di sanzione disciplinare.

La sanzione disciplinare deliberata dal Consiglio di presidenza è applicata con decreto del Ministro delle finanze ([art. 16, comma 6, del decreto legislativo n. 545/1992](#)).

Art. 20*Revisione del provvedimento disciplinare.*

In ogni tempo può essere richiesta dall'interessato o se questi sia morto da un suo erede o prossimo congiunto che ne abbia interesse anche soltanto morale, la revisione del provvedimento disciplinare se siano sopravvenuti fatti nuovi o nuovi elementi di prova ovvero se risulti che la decisione fu determinata da errore di fatto o da falsità (art. 37, sesto comma, del regio decreto n. 511/1946).

Art. 21*Estinzione del procedimento disciplinare.*

La cessazione dall'incarico di componente di commissione tributaria per morte o qualsiasi altra causa comporta l'estinzione del procedimento disciplinare. Tuttavia, in caso di dimissioni, il Consiglio di presidenza può respingerle, quando all'incolpato è contestato un fatto che può comportare la sanzione della rimozione dell'incarico (cfr. art. 19, terzo comma, del regio decreto-legge n. 511/1946).

Art. 22*Disposizioni finali.*

Le modifiche del presente regolamento devono essere approvate con il voto favorevole di almeno quattro componenti.
